



N. 72 – dicembre 2024

Su un disegno di legge volto alla legalizzazione dell'assistenza al suicidio in Inghilterra e Galles

Dopo cinque ore di dibattito che ha toccato questioni etiche, religiose e giuridiche, nella [seduta del 29 novembre u.s. della Camera dei comuni](#), è stato dato il primo via libera del Parlamento a un disegno di legge di iniziativa parlamentare che mira a rendere legale il suicidio assistito in Inghilterra e Galles ([Terminally Ill Adults \[End of Life\] Bill](#)). Il voto segna un primo passaggio, al quale dovrà comunque seguire un ulteriore voto di entrambe le Camere del Parlamento.

Si prevede, infatti, che sul disegno di legge si svolga un nuovo ciclo di audizioni, al termine del quale vi sarà un'ulteriore esame della proposta e la votazione da parte di entrambe le Camere del Parlamento. Sembra ipotizzabile che il disegno di legge non torni in Aula prima dell'aprile 2025 e comunque, in caso di approvazione definitiva, la nuova legge non entrerebbe in vigore prima di due o tre anni.

La proposta, approvata con 330 voti favorevoli e 275 contrari, era stata presentata il 16 ottobre dalla deputata laburista [Kim Leadbeater](#) e punta a consentire agli adulti di età pari o superiore ai 18 anni, in possesso delle capacità mentali, che siano malati terminali e abbiano un'aspettativa di vita pari o inferiore a sei mesi, di richiedere e ricevere assistenza medica per porre fine alla propria vita, a condizione che vi siano 'garanzie e protezioni'. In particolare, si prevede che i richiedenti siano in grado di assumere in autonomia i farmaci letali.

La proposta postula che il richiedente sia residente in Inghilterra o in Galles. Si prevede che ogni richiesta debba essere valutata da due medici, indipendentemente l'uno dall'altro e a distanza di almeno sette giorni l'uno dall'altro, al fine di garantire che la persona intenzionata a porre fine alla propria esistenza soddisfi i 'criteri di idoneità' previsti.

Tali criteri includono che la persona richiedente abbia un "desiderio chiaro, deciso e informato di porre fine alla propria vita" e che abbia raggiunto tale decisione volontariamente, senza coercizione o pressione. Se entrambi i medici dichiarano, indipendentemente l'uno dall'altro, che i criteri di idoneità sono soddisfatti, la persona può richiedere all'Alta Corte l'approvazione della sua richiesta.

Se l'Alta Corte decide che il richiedente soddisfa i requisiti di legge, vi sarà un periodo di riflessione di 14 giorni (ridotto a 48 ore se la morte è imminente), trascorso il quale il richiedente può presentare una seconda istanza per ottenere l'assistenza medica finalizzata a porre fine alla propria vita. Se, in base alla valutazione medica, si continua a ritenere che la persona soddisfi i criteri di idoneità stabiliti nel disegno di legge, verrà prescritta una "sostanza approvata" per porre fine alla vita, da autosomministrare.

Secondo la normativa vigente in materia, il suicidio e il tentato suicidio non si configurano di per sé quali reati penali. Tuttavia, ai sensi dell'[art. 2\(1\) del Suicide Act del 1961](#), in Inghilterra e Galles incorre in reato una persona che incoraggia o assiste intenzionalmente il suicidio (o il tentato suicidio) di un'altra persona. Un'azione penale per un reato ai sensi dell'articolo 2(1) può essere avviata solo dal Direttore della Pubblica accusa o con il suo consenso. Nel decidere se avviare o proseguire un'azione penale ai sensi dell'art. 2(1), i pubblici ministeri devono prendere in considerazione sia il [Codice per i pubblici ministeri della Corona](#) sia la [politica di azione penale specifica per il reato](#) emessa dal Direttore delle Procure, che richiedono ai PM di considerare la sussistenza di prove sufficienti contro l'imputato e se l'esercizio dell'azione penale è nell'interesse pubblico.

In base al disegno di legge in esame, la persona che fornisca assistenza ad un'altra in conformità con quanto in esso statuito, non incorrerebbe in alcuna responsabilità penale o civile, la Legge sul suicidio del 1961 (Suicide Act 1961) verrebbe modificata di conseguenza e il reato di cui all'articolo 2 continuerebbe ad applicarsi all'assistenza non inquadrabile nel sistema delineato dalla proposta di legge.

Si ricorda che, in previsione del dibattito sulla proposta in commento e della relativa votazione, il 3 ottobre u.s. il Segretario di Gabinetto Simon Case aveva indirizzato una [lettera ai Ministri del Governo](#) per ribadire, come già avvenuto in passato su questioni di coscienza, la posizione neutrale del Governo sul provvedimento, lasciando pertanto piena libertà di voto ai membri del Parlamento, compresi i Ministri del Governo in carica.

Come si è detto, il disegno di legge è di iniziativa parlamentare e, per completare l'*iter* di approvazione, deve superare le medesime fasi di un disegno di legge governativo¹.

Tuttavia, vi sono delle caratteristiche specifiche del processo di esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno indotto taluni osservatori a chiedersi se il Parlamento sarà in grado di concludere l'esame di tale proposta di legge. Tra queste, in particolare, la limitata quantità di tempo (13 venerdì in una sessione) generalmente disponibile per la Camera dei Comuni per esaminare le proposte di legge presentate dai parlamentari, nonché il possibile ostruzionismo di parlamentari che dovessero iscriversi in massa per intervenire nei dibattiti a venire.

Si ricorda che l'ultimo dibattito (e relativo voto) della Camera dei Comuni in tema di suicidio assistito risale al 2015, quando si votò contro l'avvio della seconda lettura dell'[Assisted Dying \(No 2\) Bill 2015](#) con 330 voti, contro i 118 favorevoli alla prosecuzione dell'*iter* di quella proposta. Anche in quel caso si trattava di una proposta di iniziativa parlamentare, presentata dal [laburista Rob Marris](#).

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

Ufficio ricerche su questioni istituzionali e giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

¹ Per approfondimenti sull'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, si veda il seguente studio della [House of Commons Library: The Terminally Ill Adults \(End of Life\) Bill 2024-25, Research Briefing, 22 November 2024](#).